

TRIBUNALE DI PERUGIA

Comparsa di costituzione e risposta

Ex art. 703 comma 3 cpc

DOTT. SSA LOREDANA GIGLIO

R.G. 5585/2013

UDIENZA: 13.05.2014

Per

[REDACTED] RANIERI STEFANO, nato a Perugia il 22.03.1959 ed abitante in Perugia, **[REDACTED]** Via Col di Lana 55, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Capezzali del Foro di Perugia (c.f. CPZFN76R56A475U), e dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Perugia – Via Baglioni n. 36 (pec: francesca.capezzali@avvocatiperugiapec.it, fax 075/5715183)

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Torti

Premessa in fatto

- Con ricorso notificato in data 07.11.2013 **[REDACTED]** chiedeva la separazione personale dal coniuge **[REDACTED]** Ranieri Stefano
- Dall'unione tra i coniugi in data 08.01.2010 è nato il minore **[REDACTED]** Ranieri **[REDACTED]** Flavio
- All'udienza del 19.12.2013 il Presidente del Tribunale, sentite personalmente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori concedendo termine per memorie scritte.

OK - C/5 3
file sotto

- Con ordinanza del 30.01.2014 (comunicata a mezzo pec in data 31.01.2014) il Presidente disponeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi:
- affidamento del figlio minore **Flavio** ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- assegnazione alla Sig. ra **[REDACTED]** dell'appartamento sito in San Nicolò di Celle, con previsione di un termine di 60 giorni per il trasferimento suo e del figlio in detta abitazione;
- assegnazione al Sig. **Ranieri Stefano** della casa coniugale sita in **Penuglia**, **Via Col di Lana n. 55**;
- diritto del Sig. **Ranieri Stefano** di vedere e tenere con sé il figlio **Flavio** a piacimento previo accordo con la madre, ovvero, in caso di mancato accordo, per due fine-settimana al mese in via alternata con la moglie (dalle ore 10 del sabato ovvero dall'uscita da scuola fino alle ore 20 della domenica), nonché per due pomeriggi alla settimana (coincidenti, salvo diverso accordo tra le parti, con il martedì e il giovedì) dalle ore 16 alle ore 20, nonché per 5 giorni durante le festività natalizie (comprendenti, alternativamente, il giorno di Natale e il giorno di Capodanno), nonché 2 giorni durante le festività pasquali, oltre a 20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
- versamento da parte del Sig. **Ranieri Stefano** alla moglie della somma mensile di euro 1.000,00, di cui euro 350,00 per il mantenimento del figlio ed euro 650,00 per la stessa), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie necessarie per il figlio, preventivamente concordate ovvero, in caso di necessità e/o urgenza, adeguatamente documentate.

- Con la medesima ordinanza, il Presidente nominava Giudice Istruttore la Dott. ssa Loredana Giglio e fissava davanti a questi l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 13 maggio 2014, assegnando alla ricorrente termine per il deposito della memoria integrativa sino a 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa e al convenuto sino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167 cpc, nonché per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

In ossequio all'ordinanza del Presidente di cui sopra, il Sig. **Ranieri Stefano** si costituisce in giudizio, riportandosi integralmente alla memoria difensiva ed alle note autorizzate in atti, qui da intendersi integralmente trascritti, ed espone quanto segue.

Circa i riferimenti al presunto comportamento dispotico del Sig. **Ranieri** nei confronti della moglie, il dato non corrisponde affatto a realtà, specie ove la stessa vorrebbe addebitare al coniuge la propria inattività.

Il **Ranieri** non ha mai imposto alla **Chisari** di non frequentare dei cori, anzi, come già ampiamente dedotto nella memoria difensiva del 12.12.2014, il marito si è sempre attivato affinché la moglie potesse ottenere dei traguardi importanti, credendo molto nelle capacità musicali e canore della stessa, spronandola a frequentare i migliori cori in circolazione.

Per quanto attiene le lezioni di Fiesole, ovvero corsi di alto perfezionamento, come oboe solista, camerista e orchestrale, inoltre, come discusso all'udienza presidenziale, la Sig. ra **Chisari** se avesse voluto,

avrebbe potuto frequentarle anche in altro momento e non certo durante la gravidanza. A tal proposito il sig. **Ranieri** ha comprato in favore della coniuge un oboe di ottima marca, del costo di circa euro 5.000,00 di marca **[REDACTED]**

Lo stesso è a dirsi per le lezioni di canto a Salsomaggiore, dal maestro **[REDACTED]** **[REDACTED]** nel maggio – giugno 2013 (cioè quando il piccolo aveva già tre anni e mezzo), il quale visto il potenziale della Sig. ra **[REDACTED]** le aveva prospettato di prepararsi per dei concorsi per essere scritturata in alcuni teatri lirici.

In ordine al presunto atteggiamento dispotico del **Ranieri** nell'ambito familiare, inoltre, appaiono veramente pretestuose, oltre che fortemente denigratorie le considerazioni addotte, specie ove si consideri che gli elementi portati a suffragio delle asserzioni, attengono al voler far dormire il bambino nella propria camera (che può anche essere una scelta educativa che fra l'altro trova positivo riscontro in alcuni teorie pedagogiche) e alla temperatura presente in casa.

Quanto alla frequentazione del bambino con amichetti, si è già detto che la casa dei **Ranieri** ha una conformazione particolare, è posta su un terreno scosceso e già il piccolo **Flavio** una volta ha rischiato di farsi male seriamente cadendo. Inoltre vi è una piccola piscina posta al livello del piazzale, potenzialmente molto pericolosa, per cui il Sig. **Ranieri** preferisce che il bimbo frequenti certamente gli amici, ma presso parchi giochi o strutture a ciò preposte.

Non da ultimo per il quarto compleanno del piccolo, è stata fatta una festa presso la struttura Polo Nord con tutti gli amichetti, come normalmente si conviene in questi casi.

Parte ricorrente, nel tentativo di voler addossare al marito la responsabilità per la fine della serenità coniugale, tende a screditare l'immagine di costui come uomo e come padre, senza tuttavia riuscire a provare alcunché, anche perché gli esempi addotti appaiono alquanto insignificanti e certamente non idonei a poter giustificare la crisi di un rapporto coniugale.

La verità è un'altra, ovvero che la Sig. ra ██████████ ha intrapreso una relazione extraconiugale e, da allora, ha iniziato a dire al marito continue bugie circa i ritardi e gli allontanamenti a tutte le ore del giorno e della sera, sino a tarda notte.

In queste occasioni la signora trascurava anche lo stesso figlio, che spesso veniva accompagnato all'asilo dal padre alle 08.30 e ripreso alle 17.30 sempre dal ██████████ e che la madre lo vedeva solo all'ora di cena (quando ritornava) o addirittura la mattina seguente se la madre tornava che il bambino già dormiva.

Appare evidente, oltre che perfettamente legittimo, che in un simile contesto il marito abbia iniziato ad indagare sulla bontà di quanto raccontato dalla moglie e, una volta evidenziate le incongruenze e le bugie (si veda l'eclatante menzogna circa il foro dello pneumatico atto a giustificare un ritardo di ore, oltre che la non curanza di mandare il marito dal meccanico e farlo deridere per l'inesistenza del foro!!!), il Sig. ██████████ si sia attivato per la tutela dei propri diritti.

Sarà poi altro Giudice a valutare la preminenza del diritto da tutelare, e quindi l'esistenza o meno dell'ipotesi delittuosa ascritta in capo al coniuge, attesa la denuncia sporta dalla Sig. ra ██████████ nei confronti del coniuge per la presunta installazione del GPS nella propria auto.

Quest'ultima, infatti, mentre da un lato deduce di essere la sola a tentare di raggiungere un accordo, dall'altro è la sola ad essersi affrettata, non solo a depositare il ricorso per la separazione giudiziale, ma anche denunce contro il coniuge.

Sta di fatto che la relazione extraconiugale è emersa ed a nulla possono valere le dichiarazioni di terze persone volte a giustificare la frequentazione di sera e di notte con il Sig. D.V. da parte della [redacted]. Né tantomeno alcun valore possono avere le fatture del D.V. emesse nei confronti della ricorrente, anche perché, se nulla vi è da nascondere, perché non comunicare al coniuge che addirittura da giugno si sta frequentando un corso? E poi se si deduce che non si hanno disponibilità economiche essendo rinchiusa dal marito in una "gabbia dorata", è lecito chiedersi, come sono state pagate dette lezioni? Si consideri inoltre che dalla dichiarazione dell'attuale colf dei Sigg. ri [redacted] emerge che la signora [redacted] è spesso fuori di pomeriggio, proprio quando il figlio torna dall'asilo, e che questa, recatasi dalla figlia che fa la manicure, non avrebbe avuto i soldi per pagarla, ragion per cui appare altamente improbabile che li abbia avuti per pagare i sei mesi di lezioni del D.V.

Tutta la ricostruzione operata per tentare di smentire la certezza della frequentazione non pare reggere.

In particolare preme infatti segnalare che:

- il giorno **5 settembre e la successiva notte** la signora [redacted] si è allontanata ed ha trascorso la notte lasciando il figlio chissà dove. Quanto raccontato a pag. 8 della avversa memoria non corrisponde a realtà.

Innanzitutto non vi era stata nessuna lite tra i coniugi la sera prima, (in ogni caso appare inverosimile che per una lite la signora decida di dormire

altrove, sapendo che il marito è a [redacted]).

La [redacted] si è dapprima accertata che il marito non rientrasse a casa quella sera attraverso degli sms mandati al coniuge e poi ha organizzato la propria serata.

L'Agriturismo "Ceccagnoli Maria Grazia", infatti, come da dichiarazione dello stesso, che affitta appartamenti, ha dichiarato che la signora non è stata registrata nella notte tra il 5 e il 6 e che potrebbe essere stata *"ospite occasionale di un nostro ospite che affitta l'appartamento ed è regolarmente registrato"*.

Si chiede sin d'ora, qualora ritenuto opportuno e necessario, di vedere i nominativi dei registrati e così poter accertare che in realtà risulta affittato un appartamento per due mesi a tal .D.V.!!!

Sul punto non occorre aggiungere altro se non che il tentativo di prendere in giro il [redacted] ed anche chi legge, appare evidente. Ciò posto, va chiaramente messa in discussione anche la dichiarazione della Sig. ra [redacted] con ogni giuridica conseguenza per la stessa dichiarante.

Un solo dato merita veramente attenzione, dov'era il bambino quella notte??? Perché la Sig. ra [redacted] non ha mai dato una risposta alla legittima domanda del coniuge sul punto?

Ovvia la preoccupazione del marito, anche perché dai tracciati del GPS si evince che la signora si è fermata nei pressi di [redacted] e non solo la sera fino alle 20, ma anche la successiva mattina del 6 settembre intorno alle 8 per poi ripassare da casa un attimo e accompagnare il bambino alle 9 all'asilo (dove si ferma l'auto alle 9 è nei pressi dell'asilo). **Il bambino era con lei la notte del 5, oppure è stato lasciato presso la casa di qualcuno (ma di chi!?!).**

Il [redacted] sul punto ha depositato l'atto di denuncia che si allega alla competente Procura della Repubblica (All. 1).

Idem è a dirsi per la giornata del 30 settembre 2013, il Sig. [redacted] non sapeva assolutamente nulla dell'invito della moglie e del figlio dai [redacted] (che mai la signora ha nominato al marito). Sta di fatto che questa non contattata al cellulare dalla mattina, il marito appurava che l'auto era ferma a Collestrada dalla 12.52 (si vedano i tracciati), e alle 20, ancora non erano rientrati. Visti i precedenti il marito mandava sms chiedendo dov'era [redacted] seguiva il silenzio così alle 21.15 andava dai Carabinieri (da non tralasciare che anche di fronte a questi il marito chiamava la moglie e lei non rispondeva!). Ella rispondeva ai Carabinieri alle 22..00 circa, a verbale ultimato. Quando si recò dai Carabinieri forse non aveva con sé nemmeno il figlio ed è lecito chiedersi dove e con chi avesse lasciato il minore, in quanto dai tracciati in atti emerge che successivamente si è nuovamente fermata in Via [redacted] alle 23.23 per poi ripartire alle 23.40 (da notare che la via è sempre la stessa della notte tra il 5 e il 6 settembre)!!!

Dalle allegazioni in atti appare evidente la responsabilità della moglie nella fine della serenità coniugale e quindi la necessità di addebitare la separazione a costei.

Quanto alle convinzioni religiose del [redacted] si ritiene la documentazione ex adverso allegata del tutto inconferente, posto tuttavia che il marito mai ha imposto alla coniuge alcunché nemmeno sotto tale profilo.

Senza tediare ulteriormente, preme soffermarsi in ordine alle avverse richieste:

1. - quanto al mantenimento proprio della Sig. ra [redacted] si ribadisce come la stessa goda di due canoni di locazione su delle proprietà donategli dal marito che quindi si era premurato di dare delle rendite alla signora (già dal 2009), per il complessivo importo di euro 750,00. La signora inoltre svolge dei lavoretti, le lezioni di canto presso l'asilo per euro 140,00 mensili, oltre alla vendita di strumenti usati e materiale strumentale dall'Italia all'Ucraina. La circostanza seppur negata è in realtà veritiera tanto che lo stesso Sig. [redacted] l'ha accompagnata talvolta a spedire il materiale e far provare gli oboi a possibili acquirenti. Si vedano sul punto le foto in atti relative ai pacchi provenienti dall'impresa Chiarugi di Trento che vende materiale strumentale che periodicamente arrivano alla [redacted] e che contengono il predetto materiale che la signora poi vende.

Da quanto sopra emerge che la Sig. ra [redacted] è economicamente indipendente e che, comunque, nulla le impedisce di reperire ulteriori attività. Non solo il Sig. [redacted] ha messo a disposizione della moglie l'alloggio di S. Nicolò di Celle arredandolo integralmente (non come ex adverso affermato), mentre la signora non si accontentava di quanto acquistato dal marito e chiedeva che lo stesso comprasse tavolo più grande, ulteriore armadi e soprattutto ulteriori letti!!!.

Non solo, preme ribadire e precisare che in capo al Sig. [redacted] rimangono tutti gli oneri fiscali e tributari delle proprietà (in questi anni peraltro agevolate da recuperi fiscali ma solo fino al 2015)!

2. - quanto al collocamento del minore presso la madre, si evidenzia nuovamente come la stessa abbia posto in essere atteggiamenti pregiudizievoli per il bambino, quali lasciarlo una notte intera con persone estranee o, peggio ancora, portarlo con sé in un agriturismo in un

appartamento affittato dalla persona con la quale si ha una relazione! Si ricorda che il bambino ha appena quattro anni!

Si è ben consci dell'importanza della figura materna, sempre, e comunque maggiormente a quattro anni, ma proprio per questo il Sig. [redacted] non vuole affatto pregiudicare il rapporto madre - figlio, quanto piuttosto vuole tutelare il bambino.

3. - Quand'anche si ritenesse, vista l'età del minore, di collocare lo stesso presso la madre, si consenta di osservare quanto segue circa l'assegnazione della casa coniugale, la cui pretesa la signora [redacted] reitera anche in questa sede.

E' chiaramente vero che l'assegnazione della casa coniugata deve avvenire avuto riguardo all'interesse della prole e quindi la medesima andrebbe assegnata al coniuge a cui viene affidato il figlio, ma nella fattispecie in esame vanno considerati alcuni dati di fondamentale rilievo:

- Il sig. [redacted] ha messo a disposizione della moglie, e del figlio, qualora questi venisse collocato con la madre, **l'appartamento di S. Nicolò di Celle, e quindi una ulteriore casa di proprietà della famiglia**, seppur non propriamente casa coniugale;

- Non solo, la Sig. [redacted] all'udienza presidenziale ha acconsentito a trasferirsi presso l'abitazione in questione, per cui la domanda avanzata di nuovo in questa sede appare ingiustificata ed inammissibile.

- Il Sig. [redacted] inoltre all'interno della casa coniugale ha un grande studio tale da consentire di contenere un grande pianoforte di circa 2,5 m di lunghezza utilizzato per l'attività di **studio e di composizione del [redacted]**, attività che difficilmente altrove potrebbe essere collocata (di certo non in un appartamento e in un condominio) e che costituisce la prima fonte di

reddito della famiglia. L'abitazione in questione pertanto non è solo casa coniugale ma è anche luogo di lavoro del Sig. [REDACTED]

- In subordine rispetto alle pregresse considerazioni, vale inoltre la pena di ribadire, come già indicato nella memoria difensiva, che la casa coniugale di [REDACTED] potrebbe essere divisa in due unità abitative, in quanto dotata di due lati con due scale differenti.

Dal lato dello studio, infatti, il [REDACTED] ha anche la propria camera da letto, due bagni e un ambiente ad oggi non arredato che potrebbe divenire la propria cucina – soggiorno. Dall'altro lato della casa vi è una grande cucina, un grande soggiorno, altri due bagni e due camere da letto (una della Sig. ra [REDACTED] ed una del minore).

In forza di quanto sopra, i coniugi potrebbero vivere separati, fruendo ognuno di un lato della grande abitazione, con ciò avendo anche maggior cura della serenità del bambino.

Sul punto si veda Cass. 17 dicembre 2009 n. 26586, che riporta il pacifico rilievo secondo cui *“il Giudice ha certamente il potere di limitare l'assegnazione a quella parte della casa familiare realmente occorrente ai bisogni delle persone conviventi della famiglia, tenendo conto, nello stabilire le concrete modalità dell'assegnazione, delle esigenze di vita dell'altro coniuge e delle possibilità di godimento separato e autonomo dell'immobile, anche attraverso modesti accorgimenti o piccoli lavori”*.

Nel medesimo senso si veda anche Trib. Napoli 21 novembre 2006 su un caso sovrapponibile trattandosi di casa coniugale costituita da villa su più piani.

Nella fattispecie in esame la casa è sicuramente grande (basti pensare che ha quattro bagni) e i lavori da effettuare sarebbero veramente minimi, sarebbe

infatti sufficiente allestire una cucina in una stanza vuota, opere sicuramente semplici che lo stesso [redacted] potrebbe fare a proprie cure e spese.

Ciò da un lato consentirebbe al bambino di non venire sradicato dal proprio ambiente, all'[redacted] di gestire una casa più dimensionata che diversamente troverebbe difficile gestire e al Sig. [redacted] di poter continuare a lavorare tranquillamente nel proprio studio.

La circostanza della divisibilità dell'abitazione coniugale è peraltro pacifica e non contestata nemmeno dalla ricorrente nel proprio scritto difensivo.

E' tuttavia preferibile che la stessa permanga nell'abitazione di San Nicolò di Celle, essendo peraltro ormai il trasferimento avvenuto ed avendo la stessa accettato tale abitazione (si vedano dichiarazioni rese a verbale di udienza).

4. - In ordine al mantenimento del minore, appare evidente come la somma richiesta, pari ad euro 1.000,00, oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie a carico del [redacted] sia fuori di ogni misura. **A ben vedere infatti, l'importo del mantenimento del minore va rapportato alle esigenze di vita che il bambino ha alla propria età e non soltanto certamente alle possibilità economiche della famiglia, che peraltro, nella fattispecie, già sarebbero assicurate dal porre le spese straordinarie a carico del [redacted]**

Sul punto si richiama il disposto di cui all'art. 155 c.c. comma 4° laddove nell'individuare i criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole pone quale primo elemento "le attuali esigenze di vita del figlio". Un bambino di quattro anni non può certo "ordinariamente" godere di un importo mensile fissato in euro 1.000,00, oltre a tutte le spese

straordinarie che, peraltro, a quell'età, costituiscono la maggior spesa della famiglia.

In forza della legittima richiesta di addebito, appare evidente l'infondatezza della avversa richiesta di un mantenimento in proprio favore da parte della

[REDACTED]

*** **

Nel riportarsi alle conclusioni di cui alla memoria difensiva, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, si insiste nell'accoglimento delle stesse.

Nell'ipotesi in cui la Sig. ra [REDACTED] venisse condannata per i fatti di cui alla denuncia depositata, resta inteso che il minore dovrà essere collocato presso il padre, con conseguente restituzione della casa di S. Nicolò di Celle da parte della signora [REDACTED] in favore del

[REDACTED]

Con osservanza.

Perugia, li 24.04.2014

Avv. Alessandro Bacchi

Avv. Francesca Capezali